

Testo unificato Comuni montani (S1405 e abb.)

(al 18-11-2004)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale, anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l'Unione europea con particolare riguardo alla predisposizione dei documenti programmatori di questa.
2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei principi di tutela ambientale e di difesa del suolo.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
4. Gli aiuti concessi ai territori montani rientrano tra le attività di cui all'articolo 87.3 lettere a), c) e d) del trattato che istituisce l'Unione europea. Nell'ambito dell'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane, anche in deroga ai principi generali della concorrenza, nonché al raggiungimento di una definizione comunitaria che tenga conto delle diverse realtà dell'Unione.

Art. 2.

(Comuni ad alta specificità montana)

1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge si intende per «comune ad alta specificità montana» il comune montano che abbia particolari gravi situazioni di svantaggio dovute a:
 - a. obiettiva mancanza di vocazione turistica;
 - b. scarso patrimonio abitativo;
 - c. difficoltà di comunicazioni stradali;
 - d. assenza di remuneratività dei servizi e delle attività agricole, industriali e artigianali;
 - e. conseguente andamento demografico tendenzialmente in calo.
2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione dei "comuni ad alta specificità montana", entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce, con proprio decreto, le modalità di individuazione ed i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicazione di eventuali deroghe.
3. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali ai sensi del comma 2, entro i successivi quattro mesi, individuano i comuni o le frazioni di comune ad alta

Capo II **ORGANI DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE**

Art. 3.

(Istituto nazionale della montagna)

1. L'Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato «Istituto», costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca non strumentale e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Oltre a questi, esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge, anche con riguardo al Piano.
2. L'Istituto in particolare:
 - a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;
 - b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;
 - c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;
 - d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
 - e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.
3. Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell'Istituto e le modalità di funzionamento.
5. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. All'espletamento delle funzioni aggiuntive rispetto a quelle già attribuite all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna si provvede con il personale ed i beni in dotazione.

Art. 4.

(Consulta femminile per la montagna)

1. Nell'ambito dell'Osservatorio per la montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, di seguito denominata «Consulta», senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, sia di carattere legislativo sia progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
2. Per le finalità della presente legge, il Ministro per gli affari regionali può nominare tre consulenti, esperti dei problemi della montagna. Il relativo compenso è determinato con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale fine è autorizzata la spesa di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Art. 5.

(Organizzazione dei servizi pubblici)

1. Le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli Uffici, al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani.
2. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa, promuove una distribuzione degli uffici e del servizio postale che agevoli i Comuni ad alta specificità montana, nell'ambito degli obblighi derivanti dal servizio postale nazionale.
3. Nei Comuni ad alta specificità montana, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività, i centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 6.

(Sistema formativo in montagna)

1. Nelle zone ad alta specificità montana possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui è assegnato personale, anche direttivo, della scuola elementare e della scuola media secondo criteri e modalità stabiliti dalla Regione.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola materna e dell'obbligo nei comuni montani, mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale e gli enti locali interessati.
3. Le istituzioni scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito della propria autonomia, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tali fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'Unione nazionale tra i comuni e gli enti di montagna (UNCCEM), predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.
4. (articolo 8 comma 2 A.S.1942) In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito, ad istituzioni scolastiche personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti nelle aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

Art. 7.

(Sanità di montagna)

1. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di e-government, il Ministro dell'innovazione e delle tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispongono un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come assieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in

tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza Stato—Regioni di cui all'articolo 2 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei software e degli hardware tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e certificazione di standard di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici. Le Regioni provvedono all'attuazione del progetto, anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del Sistema informativo montagna (SIM). Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell'U.P.B. 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate con il Fondo sanitario nazionale.

2. Le linee guida sulla sanità di montagna dello schema di Piano sanitario nazionale 2001-2003, costituiscono automatica integrazione del Piano Sanitario 2002-2004. Le regioni provvedono, nell'ambito dei propri Piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree montane l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro del tesoro, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 determina annualmente una quota del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 da destinare allo sviluppo della sanità montana. Della suddetta quota dovrà tenersi conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dal comma 2 dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Partecipano al riparto anche le regioni non finanziate mediante il citato Fondo perequativo.

3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 lo standard di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane.

4. Con atto di indirizzo e di coordinamento in materia di criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle Aziende operanti nei territori montani.

5. Il servizio prestato dai medici nell'ambito di strutture operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente definizione dei criteri valutativi per la progressione della carriera o per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica in collaborazione con l'Istituto nazionale per le montagne (INM), di cui all'articolo 14, stabiliscono annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati che frequentino scuole di specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno 5 anni, in strutture o località decentrate di montagna.

Art. 8.

(Potenziamento del sistema informativo della montagna)

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico.

2. Il Ministero per l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica Amministrazione e successive evoluzioni.

3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettronica e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli potranno eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
4. Le amministrazioni centrali dello Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i Comuni e le Comunità montane istituiscono gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse delle aree montane, con le comunità, i comuni montani e l'UNCEM. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sentita UNCEM, predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.
5. I comuni ricadenti nelle zone montane e le comunità montane operano quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni ed i servizi non coperti da segreto, nonché ad indirizzarli tra le diverse tipologie di intervento.”.

Art. 9.

(Servizi radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, reti elettriche)

1. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nelle zone montane e, in particolare, nei comuni ad alta specificità montana, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della vigente normativa, un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM.
2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, che servono i territori dei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003.
4. La realizzazione e il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in comuni ad alta specificità montana è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, fermi gli obblighi tributari.

Art. 10.

(Predisposizioni di protezione civile)

1. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni montani ad alta marginalità, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere reperite ed attrezzate nei predetti comuni, a cura delle regioni e delle province autonome, idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio d'emergenza.

Art. 11.

(Promozione del reclutamento nelle Truppe Alpine)

1. L'Associazione Nazionale Alpini (ANA) promuove, d'intesa con il Ministero della Difesa, che ne supporta conseguentemente l'attività, il reclutamento volontario nei reparti delle Truppe Alpine, secondo il criterio del reclutamento regionale tipico degli stessi reparti, con particolare attenzione al reclutamento nelle zone riconosciute montane ai sensi della presente legge.
2. L'assegno mensile aggiuntivo previsto dal comma 2. dall'articolo 9 della legge 23 agosto 2004 a favore dei volontari, in ferma prefissata di un anno ed in rafferma, reclutati nelle Truppe Alpine, è

aumentato a 150 euro mensili per i giovani residenti nei Comuni riconosciuti ad alta specificità montana ai sensi della presente legge. .

Capo IV **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE**

Art.12.

(Gestione del patrimonio forestale)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle regioni, con vincolo di destinazione alle comunità montane ed ai comuni montani, finanziamenti per interventi speciali di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purchè siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate abbiano un'estensione di almeno cinque ettari.
4. "4. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 costituiscono attuazione dell'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n.388, applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengano conto dell'aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi."

Art. 13.

(Impianti produttivi agricoli)

1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: « agricolo».

Art. 14.

(Accesso dei giovani alle attività agricole)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della priorità coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.

Art. 15.

(Certificazione di ecocompatibilità)

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, le regioni promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la certificazione di ecocompatibilità ed il marchio che attestano la provenienza della materia prima legno.
2. La certificazione di ecocompatibilità ed il marchio di cui al presente articolo sono rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce, con proprio decreto, in coerenza con la normativa comunitaria, i criteri, le modalità ed i diritti per il rilascio e per l'uso della certificazione e del marchio, previsti nel presente articolo; tale decreto, per quanto riguarda il marchio, è adottato di concerto anche con il Ministro delle attività produttive.
4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell'ambito della propria dotazione organica.

Art. 16.

(Ricostituzione di compendi agricoli unici in montagna)

1. Al fine di favorire la ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendio unico, nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico, a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
2. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, acquisiti con le agevolazioni previste dal presente articolo ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 8, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.
3. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.
4. In caso di violazioni degli obblighi, di cui ai commi 2 e 3 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento di quelle dovute.
5. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del fondo di cui al comma 6, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente articolo.
6. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie norme l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.

Art. 17.

(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la per la conservazione del paesaggio e dell' ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

2. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse annuali pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale .“.

Art. 18.

(Incentivi alle attività diversificate degli agricoltori di montagna)

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 80.000 litri annui per azienda; possono inoltre trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale ultima attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

4. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 2 e 3.

5. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di loro proprietà.

6. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che hanno sede ed esercitano prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o dei servizi non sia superiore a 300.000 euro per anno.

7. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: «operanti nei comuni montani» sono inserite le seguenti: «nonché, nelle regioni a statuto speciale, gli enti territorialmente competenti.».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 19.

(Lavori pubblici di competenza statale in montagna)

1. Nei comuni ad alta specificità montana, gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base di specifiche esigenze, purché applicate in maniera uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti.
2. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali od inferiori ai 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
3. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 200.000 euro, i soggetti di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, sono autorizzati a procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali o inferiori a 100.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre.
4. La realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso ed infrastrutturale, per i soggetti di cui al comma 1, può essere finanziata, per una quota non superiore al 70 per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla cessione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Alle obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

Art. 20.

(Usi civici)

1. Nei comuni montani i decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali i soggetti esproprianti abbiano ottenuto, ove necessario, l'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa approvazione della regione, determinano la cessazione degli usi civici eventualmente gravanti sui beni oggetto di espropriazione.
2. Il diritto a compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici sui beni espropriati, così come determinati dalla regione, è fatto valere sull'indennità di espropriazione.

Art. 21.

(Viabilità e mobilità in montagna)

1. Gli enti territoriali competenti provvedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad agevolare la viabilità e mobilità in montagna al fine di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro *habitat*.

Art. 22.

(Agevolazioni per impianti di risalita, teleferiche e palorci)

1. In attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di euro 51,65 per ogni mille litri di prodotto, per il gasolio utilizzato per l'esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico di persone nei comuni montani, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia di tale agevolazione è subordinata all'assenso della Commissione europea.

2. I comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.

3. All'onere derivante dal presente articolo, stabilito in 740.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 25.

Capo VI

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL TURISMO, LE CAVE E GLI IMPIANTI DI RISALITA

Art. 23.

(Agevolazioni per il turismo)

1. Per gli anni 2004-2006 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero dei comuni ad alta specificità montana, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

Art. 24.

(Agevolazioni per l'estrazione dei prodotti del sottosuolo)

1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segazione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto recante le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 25

(Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36)

1. All'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "10. Per i Comuni ad alta specificità montana la tariffa d'ambito è ridotta al cinquanta per cento."

2. All'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono aggiunti in fine i seguenti due commi

4.bis. Per i Comuni ad alta specificità montana l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa, subentrando all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. Il ritiro dell'adesione avviene previo preavviso di sei mesi all'Autorità d'ambito.

4 ter. Sulle gestioni di cui al comma 4.bis l'Autorità d'ambito esercita funzioni di coordinamento e controllo, sulla base di una convenzione di servizio.

b) All'articolo 10, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo " Sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4.bis"

Art. 26.

(Agevolazioni per attività economiche nei comuni ad alta specificità montana).

1. Per i comuni ad alta specificità montana, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a lire 120 milioni, può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.
2. Le imprese operanti nei comuni ad alta specificità montana che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, sono autorizzate ad avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Le province, i comuni e le comunità montane sono autorizzate ad accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti, ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici situati in comuni ad alta specificità montana.
4. Il Ministero per le attività produttive, d'intesa con le regioni, promuove nei comuni ad alta specificità montana la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale.

Capo VII PROGRAMMAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 27

(Fondo nazionale per la montagna)

1. L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 è sostituito dal seguente :

1. E istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la montagna.
 1. Il Fondo nazionale per la montagna è determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 ed è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in una apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla suddetta unità previsionale. Con nota analitica, allegata al medesimo stato di previsione, sono specificate le diverse voci che costituiscono il finanziamento del Fondo.
 2. La ripartizione del Fondo nazionale per la montagna tra le regioni e le province autonome è effettuata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali.
 3. I criteri di ripartizione del fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori; della natura e dell'entità delle quote di fiscalità generale attribuite alle regioni a statuto speciale.
 4. Le risorse erogate dal Fondo nazionale per la montagna di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge i criteri relativi alla gestione e all'impiego delle risorse di cui al comma 3, in relazione agli interventi speciali di cui all'articolo 1."

Art. 28

(Interventi speciali nelle aree ad alta specificità montana)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il «fondo speciale per gli interventi nelle aree montane a favore dei comuni ad alta specificità montana», di seguito denominato «fondo speciale».
2. Con il fondo speciale sono finanziati progetti speciali predisposti dalle regioni sulla base d'intesa con comuni, comunità montane e province per lo sviluppo della montagna, con riferimento ai comuni ad alta specificità montana di cui all'articolo 2.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la montagna, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i termini e le modalità di presentazione dei progetti speciali, nonché i criteri di valutazione degli stessi ai fini del relativo finanziamento, che devono tenere conto delle indicazioni del Piano triennale nazionale delle aree montane di cui all'articolo 4.
4. Qualora entro il termine fissato dal decreto di cui al comma 4 non siano presentati, in tutto o in parte, progetti finanziabili con le dotazioni esistenti, il Presidente del Consiglio dei ministri può predisporre progetti di intervento da sottoporre al parere della Conferenza unificata.
5. Le risorse erogate dal fondo speciale hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e rispetto agli interventi del fondo di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
6. La dotazione del fondo speciale è determinata in 2.100.000 euro per l'anno 2005, 5.000.000 euro per l'anno 2006 e 2.100.000 euro per l'anno 2007. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 29.

(Piano triennale nazionale delle aree montane)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, nonché sentito, per quanto di competenza, il Dipartimento della protezione civile, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane, di seguito denominato: «Piano».
2. Nel Piano dovranno essere definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l'elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.
3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione del Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF).

Art. 30.

(Finanziamenti vari)

1. Il finanziamento dell'Istituto della montagna è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 550.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati. A tale fine è autorizzato un contributo statale di 550.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005.
2. Per l'avvio degli interventi di cui all'articolo 9. è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
3. Oltre agli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati a legislazione vigente, per gli interventi di cui all'articolo 12., riguardante la gestione del patrimonio forestale, è autorizzata l'ulteriore spesa

di un milione di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, di cui 400.000 euro da destinare agli interventi di ciascuno dei commi 1 e 2 e 200.000 euro da destinare agli interventi del comma 3.

4. Per le finalità di cui all'articolo 20, riguardante il piano per i pascoli montani, sono vincolate risorse annuali pari al cinque per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499 concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale.

5. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per le montagne, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

3. All'onere derivante dall'articolo, stabilito in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

6. In favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) è attribuita, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 700.000 euro per il finanziamento di iniziative di promozione a livello internazionale dei comuni ad alta specificità montana, da inserirsi nei propri piani e programmi di attività, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quale parte integrante dell'offerta turistica italiana.

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dalla presente legge, pari a 37.100.000 euro per l'anno 2005, 40.000.000 di euro per l'anno 2006, 50.000.000 euro per l'anno 2007 ed a 32.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per il triennio 2005-2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

(Codice della legislazione in materia di montagna)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di montagna, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, apportando le modifiche necessarie per l'attuazione delle medesime disposizioni;
- b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo, anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

2. Decorso il termine di cui all'articolo 20, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, il decreto legislativo di cui al comma 1 può essere comunque emanato.

Art. 33.

(Relazione annuale dello Stato)

1. Il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio della Montagna e la Conferenza unificata e avvalendosi del Comitato tecnico interministeriale per la montagna (CTIM) di cui all'articolo 3, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge ed al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane. Nella relazione sono raccolte anche i referti delle regioni sull'attività in favore delle zone montane, i fondi da esse attivati e gli obiettivi perseguiti..

Art.34.

(Abrogazioni) Occorre verificare eventuali altre possibili necessità di abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli 1,,7,9,10,12,14,15,16,17,20,21 e 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.